



COMUNICATO STAMPA n. 186/23

Lussemburgo, 7 dicembre 2023

Sentenze della Corte nella causa C-634/21 | SCHUFA Holding (Scoring) e nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 | SCHUFA Holding (Esdebitazione)

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) osta a due pratiche di trattamento dei dati di società che forniscono informazioni commerciali

Mentre lo «scoring» è autorizzato solo a determinate condizioni, la conservazione prolungata di informazioni sulla concessione di un'esdebitazione è contraria al RGPD

Diversi cittadini contestano dinanzi al tribunale amministrativo di Wiesbaden (Germania) il rifiuto del competente garante per la protezione dei dati di agire contro talune attività della SCHUFA, una società privata che fornisce informazioni commerciali i cui clienti sono, in particolare, banche. Essi si oppongono concretamente allo «scoring» nonché alla conservazione di informazioni relative alla concessione di un'esdebitazione riprese da registri pubblici.

Lo «scoring» è un metodo statistico matematico che consente di determinare una previsione sulla probabilità di un comportamento futuro, come il rimborso di un credito. Le informazioni relative alla concessione di un'esdebitazione sono conservate per sei mesi nel registro pubblico tedesco delle insolvenze, mentre un codice di condotta delle società tedesche che forniscono informazioni commerciali prevede, per le banche dati di competenza di queste ultime, una durata di conservazione di tre anni. Il tribunale amministrativo chiede alla Corte di giustizia di precisare la portata della protezione dei dati personali, come prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ¹.

Per quanto riguarda lo «**scoring**», la Corte dichiara che **esso deve essere considerato un «processo decisionale automatizzato» in linea di principio vietato dal RGPD, qualora i clienti della SCHUFA, quali le banche, gli attribuiscono un ruolo determinante nell'ambito della concessione di crediti**. Secondo il tribunale amministrativo di Wiesbaden, questo è ciò che avviene. Spetta a tale tribunale valutare se la legge federale tedesca sulla protezione dei dati contenga, conformemente al RGPD, un'eccezione valida a tale divieto. In caso affermativo, esso dovrà ancora verificare se siano soddisfatte le condizioni generali previste dal RGPD per il trattamento dei dati.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla concessione di **un'esdebitazione, la Corte dichiara contrario al RGPD il fatto che agenzie private conservino tali dati più a lungo del registro pubblico dei fallimenti**. Infatti, l'esdebitazione riveste un'importanza esistenziale per la persona interessata, in quanto ha lo scopo di consentire a quest'ultima di partecipare nuovamente alla vita economica. Orbene, tali informazioni sono sempre utilizzate come fattore negativo nella valutazione della solvibilità della persona interessata. Nel caso di specie, il legislatore tedesco ha previsto una memorizzazione dei dati per **sei mesi**. Esso ritiene quindi che, al termine dei sei mesi, i diritti e gli interessi della persona interessata prevalgano su quelli del pubblico a disporre di tale informazione.

Nei limiti in cui la conservazione dei dati è illecita, come avviene oltre i sei mesi, la persona interessata ha diritto a che tali dati siano cancellati e l'agenzia è tenuta a cancellarli senza ingiustificato ritardo.

Per quanto riguarda la **conservazione parallela** di siffatte informazioni da parte della SCHUFA **durante tali sei**

mesi, spetta al tribunale amministrativo **ponderare gli interessi in gioco** al fine di valutarne la liceità. Qualora esso dovesse concludere che è lecita la conservazione parallela durante sei mesi, l'interessato disporrà comunque di un diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati e di un diritto alla loro cancellazione, a meno che la SCHUFA non dimostri l'esistenza di legittimi motivi cogenti.

Infine, la Corte sottolinea che **i giudici nazionali devono poter esercitare un controllo completo su qualsiasi decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-634/21](#) nonché [C-26/22](#) e [C-64/22](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).